



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 28/02/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI COTROLLI INTERNI.

L'anno **duemilatredici**, addì ventotto del mese di febbraio con inizio della seduta pubblica in prima convocazione alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme di legge e regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME NOME	P	A	COGNOME NOME	P	A
RETALI STEFANO	SI		GRINGIANI LUCA		SI
BONAZZA ANDREA	SI		MOSCATELLI ELIO	SI	
TRONCATTI DOMENICA	SI		CORINI DANIELE	SI	
PELI DIEGO		SI	LAZZARI GUIDO		SI
LOMBARDI GIANFRANCO	SI		ZANETTI GIULIO	SI	
POINELLI RENATO	SI		MARINI DANIELA		SI
RIZZINI ENRICA	SI		ZADRA MASSIMILIANO	SI	
BELLERI GIAMPIETRO	SI		MICHELI MATTEO	SI	
REBECCHI LUCA	SI		RAINERI SILVIA		SI
MARINO ANGELO CRISTOFORO	SI		ROSSI CARLO	SI	
TEMPONI DARIO	SI				

PRESENTI: 16 ASSENTI: 5

Assiste l'adunanza Il Segretario Generale **Dott.ssa Dora Cicalese** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Dott. Stefano Retali nella sua qualità di Sindaco pro tempore, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Retali Stefano, Sindaco: E' un atto questo che è dovuto. Perché? Perché è un atto che discende da un preciso obbligo di legge. Qui chiedo al Consiglio Comunale, dobbiamo fare una piccola variazione, perché la citazione dell'articolo 1 del 190/2012 va modificato con la 213/2012. Per carità, non cambia niente, però è bene specificare questo. Che cosa dice questa legge? E' una legge introdotta dall'attuale Governo Monti, la quale si è preoccupata di andare a prevedere un sistema ulteriore di controlli interni all'Ente per garantire il massimo di regolarità contabile e amministrativa; quindi rispetto ai controlli già esistenti, perché comunque sia esistono, ovviamente regolamentati dalla legge e dai regolamenti interni dell'Ente, in particolare il regolamento di contabilità, e direi anche il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, esiste una serie di controlli che hanno come soggetti - lo si dice qui all'articolo 2 - il Segretario Generale, il responsabile del Settore Finanziario, i responsabili di Settore (cioè i Capiarea) e l'organo di revisione, il Collegio dei Revisori dei Conti. Il regolamento che avete visto è un regolamento assai agile, che disciplina il sistema dei controlli interni, inquadra ancora meglio e con maggiore precisione tutto ciò che è legato al controllo preventivo, che comunque oggi già sussiste, ma è evidente che si introducono altre importanti indicazioni e vincoli, in particolare il più importante - lo sottolineiamo al comma 4 - quando si va a fare un impegno di spesa è necessario che il responsabile del Settore accerti e certifichi che l'impegno di spesa comporta tutta una serie di pagamenti, ma questi pagamenti l'Ente può farli, può sostenerli? Non soltanto in virtù della competenza presente a bilancio, ma anche in virtù dei vincoli di finanza pubblica, leggasi patto di stabilità. Cioè il responsabile non può andare a dare un parere favorevole laddove l'impegno di spesa possa comportare pagamenti che vadano a sfiorare il patto di stabilità. Quindi vedete che questo è un controllo importante che la legge introduce, al fine di evitare ogni possibilità che l'Ente sfiori il patto di stabilità. Poi fino in fondo questo non è, perché comunque sia, come sapete, gli organi dell'Ente, e la Giunta ed il Consiglio Comunale, in maniera motivata, possono comunque approvare ogni provvedimento; poi ci saranno le conseguenze evidentemente, se ci saranno, però il responsabile deve dire questo. Poi saranno gli organi politici a dire "no, no, noi andiamo avanti lo stesso, non ci interessa niente, lo portiamo in approvazione, lo approviamo, oppure no". All'articolo 7 dice chiaramente che Giunta e Consiglio Comunale in sostanza fanno quello che vogliono, però devono motivare evidentemente.

All'articolo 8 si introduce un altro elemento importante, un controllo successivo. Cosa vuol dire? Non soltanto vi è un controllo preventivo, ma vi è anche un controllo successivo, quindi viene qui disciplinata la modalità con il quale il Segretario Generale, che comunque è il fulcro dell'azione di controllo, ed è il garante della legalità degli atti dell'Ente, va ad individuare a campione una serie di atti amministrativi, e successivamente ne verifica la conformità, la legittimità e la regolarità. E' chiaro che è un campione, perché controllarli tutti sarebbe francamente un po' difficile, però un campione che la legge stessa ed il regolamento stesso, recependo la legge, individua, anzi, deve essere individuato in maniera casuale, informatica, non quelli che piacciono, che sono giusti, e gli altri li lasciamo perdere, anche perché la legge capite che ha un obiettivo importante: non solo evitare gli errori di carattere amministrativo, ma evitare anche interventi amministrativi che puzzino di altre infiltrazioni. Capite bene che l'obiettivo che la legislatura si pone qui è garantire la legalità, e sapete bene che, purtroppo, in questi ultimi tempi abbiamo assistito ad infiltrazioni anche mafiose, o altri atti indubbiamente non belli, non tanto e non solo errori amministrativi, quanto veri e propri episodi di corruzione o di infiltrazione criminosa, che indubbiamente rappresentano un fatto molto grave. Quindi la preoccupazione che il legislatore ha è questa. Io credo che il nostro Ente già lavori con attenzione da questo punto di vista. Questo è un ulteriore controllo che viene introdotto. Poi vi sono altri punti: il controllo strategico di gestione, i controlli delle società partecipate e non quotate, il controllo sulla qualità dei servizi erogati, che verranno introdotti successivamente, cioè la legge per i Comuni della nostra densità demografica dice che questi controlli dovranno essere fatti, e quindi regolamentati nel dettaglio, quando? A partire dal 2015. Quindi vi è una gradualità nell'applicazione della norma per quanto riguarda il controllo strategico di gestione con quote partecipate e non quotate, controllo sulla qualità dei servizi erogati. Quindi



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

un regolamento svello, ma che alla fine rappresenta un po' una linea di continuità rispetto a quanto l'Ente ha sempre fatto. Sottolineo che va approvato entro il 10 marzo, perché il non farlo comporterebbe il commissariamento dell'Ente.

Interventi? Possiamo andare in approvazione? Io ringrazio anche il lavoro del Segretario Generale e di tutti i Capiarea, perché questo documento è il frutto di un lavoro collettivo. Abbiamo fatto anche un convegno proprio sulla materia perché comunque, al di là di tutto, ci sembra un intervento condivisibile, perché è importante che si metta ogni scudo possibile per infiltrazioni. Chi è d'accordo? All'unanimità. Immediata eseguibilità. All'unanimità.

Successivamente esaurita la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3 "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali", modifica il fin allora vigente art. 147 del T.U.E.L. in materia di controlli interni, definendone il sistema generale per disciplinarne, inoltre, le diverse tipologie:

1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile , preventivi e successivi;
2. controllo di gestione;
3. controllo strategico;
4. controllo sugli equilibri finanziari;
5. controllo di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni, con redazione del bilancio consolidato, e del controllo sulla qualità dei servizi erogati con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti (c.d. Controllo sulle società partecipate non quotate in borsa);

RILEVATO come il legislatore, nella nuova formulazione dell'art. 147, comma 4, T.U.E.L. riconosca alle autonomie locali l'autonomia normativa e organizzativa (già riconosciuta dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione "in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", nonché dall'articolo 4 della legge n. 131/2003, secondo cui i comuni hanno potestà normativa), che consiste in potestà statutaria e regolamentare nell'individuazione degli strumenti e delle metodologie per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa attraverso il sistema dei controlli di cui delinea finalità e principi, secondo il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo e compiti di gestione;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che il Comune di Concesio, in relazione alle tipologie di controllo introdotte dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, già svolge:

- i controlli di regolarità amministrativa e contabile di tipo preventivo previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come dal medesimo art. 3 del D.L. n. 174/2012 modificato ed integrato, attraverso i pareri di responsabilità tecnica e contabile, mentre, per le sole determinazioni dirigenziali, il parere di regolarità tecnica è insito nella sottoscrizione della medesima da parte del Dirigente competente per materia e attraverso il visto per l'attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

- il controllo di gestione è operativo già da molti esercizi finanziari, essendo già stato previsto dagli articoli 196 e seguenti del TUEL e definito in maniera strutturata ed efficacemente sperimentata dal vigente regolamento di contabilità;
- attraverso la relazione previsionale e programmatica previsto dall'articolo 165, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 approvata con deliberazione del Consiglio n. 35 del 23/6/2012, le linee programmatiche si concretizzano in obiettivi e programmi da realizzare nel corso del triennio cui gli atti di programmazione si riferiscono ;
- ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000, il consiglio comunale, in corso d'esercizio, verifica "lo stato di attuazione" di quanto programmato, mentre ne effettua la verifica conclusiva all'atto dell'approvazione del rendiconto della gestione;
- il controllo sugli equilibri finanziari è già costantemente presidiato dal Responsabile del Settore Finanziario, come l'articolo 153 del TUEL prevede che il il Responsabile del servizio finanziario ha l'obbligo di monitorare, con assiduità, gli equilibri finanziari di bilancio ”;

PRECISATO che il regolamento di competenza del Consiglio Comunale in ordine al Sistema dei Controlli interni ha per oggetto la cornice generale dei principi cui si attengono le diverse tipologie in esso individuate che dovranno essere svolte funzionalmente in relazione alla configurazione della struttura organizzativa in cui sono articolati gli uffici e dei servizi competenti per materia, ragione per la quale la disciplina di dettaglio e attuativa del Sistema dei controlli interni deve essere demandata alla potestà regolamentare della Giunta Comunale in materia di organizzazione;

RILEVATO che, nonostante in questo Ente tutti i controlli previsti dalla novella dell'art. 3 del D.L. n. 147/2012 siano in larga parte interamente attivati, il comma 2 del medesimo obblighi gli enti locali ad adottare il sistema dei controlli interni con apposito regolamento;

ATTESO che il Segretario Generale ed i Responsabili di Settore hanno predisposto lo schema di regolamento per l'attivazione unitaria del sistema dei controlli;

ESAMINATO lo schema di Regolamento del Sistema dei Controlli Interni composto da numero articoli 14 che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa , nei modi di legge, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa il Regolamento del Sistema dei Controlli Interni composto da numero 14 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione;
3. di dare atto inoltre che il Responsabile per gli adempimenti conseguenti e successivi



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

all'approvazione dell'allegato Regolamento è la Dott.ssa Fiorella Pollini, Responsabile del Settore AMMINISTRATIVO;

4. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, autorizzando l'immediata esecuzione degli adempimenti conseguenti, stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Stefano Retali

Il Segretario Generale
Dott.ssa Dora Cicalese

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il 13/03/2013

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Dora Cicalese

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs n. 267 del 18/08/00.

Concesio, li 13/03/2013

Il Segretario Generale
Dott.ssa Dora Cicalese



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Segreteria
www.comune.concesio.brescia.it

- **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto : ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime **parere favorevole** di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Concesio, li 21/02/2013

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Fiorella Pollini



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Segreteria
www.comune.concesio.brescia.it

- **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto : ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime **FAVOREVOLE** in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Concesio , li 26/02/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Dott.ssa Elena Ponzoni



COMUNE DI CONCESIO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE

SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 28.2.2013

INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	1
<i>Art. 1 - OGGETTO</i>	3
<i>Art. 2 - SOGGETTI DEL CONTROLLO</i>	3
<i>Art. 3 - SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI</i>	3
<i>Art. 4 - CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE</i>	4
<i>Art. 5 - NATURA DEI PARERI</i>	4
<i>Art. 6 - SOSTITUZIONI</i>	5
<i>Art. 7 - RESPONSABILITÀ</i>	5
<i>Art. 8 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</i>	5
<i>Art. 9 - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI E SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI</i>	5
<i>Art. 10 - CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE</i>	6
<i>Art. 11 - CONTROLLI SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE.</i>	6
<i>Art. 12 - CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI</i>	6
<i>Art. 13 - MODIFICHE AI REGOLAMENTI VIGENTI</i>	7
<i>Art. 14 - NORME FINALI - COMUNICAZIONI</i>	7

Art. 1 – OGGETTO

- 1 Il presente regolamento disciplina il sistema dei controlli interni come previsti dagli artt. 147 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico degli enti locali - TUEL) così come rinnovellato dalla legge 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni. Il sistema dei controlli interni è diretto a garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- 2 Le norme del presente regolamento sono attuative ed integrative rispetto alla disciplina generale sui controlli interni contenuta nelle norme statali.
- 3 Le norme contenute nelle leggi statali ed atti aventi forza di legge applicabili al sistema dei controlli si intendono qui integralmente richiamate anche nelle loro successive modifiche ed integrazioni.
- 4 Fanno parte della disciplina generale dei controlli anche il regolamento comunale sul ciclo di gestione della performance, il regolamento di contabilità dell'Ente, nonché il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi nonché tutte le sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – SOGGETTI DEL CONTROLLO

1. Sono soggetti del Controllo Interno:
 - a. il Segretario generale che si può avvalere di dipendenti appositamente individuati;
 - b. il Responsabile del Settore finanziario;
 - c. i Responsabili di Settore;
 - d. l'Organo di Revisione.
2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.
3. Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione e separazione delle funzioni di indirizzo da quelle relative ai compiti di gestione o funzioni gestionali, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza al Segretario generale ed ai dirigenti, se presenti, ed ai Responsabili dei settori nell'espletamento delle loro funzioni rispettivamente disciplinate dagli artt. 97 e 107 TUEL) nonché di tutte le funzioni che specificatamente attengono ai controlli interni.

Art. 3 – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell'assetto organizzativo dell'Ente e si svolge in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati.
2. Gli strumenti di pianificazione dell'Ente, disciplinati nel regolamento comunale sul ciclo della performance, nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché nel regolamento di contabilità, sono redatti in modo tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 147 TUEL nei limiti dell'applicabilità in questo Comune in ragione della consistenza demografica.
3. Sono disciplinate dal presente regolamento, anche mediante rinvio al regolamento di contabilità, al regolamento di organizzazione e sull'ordinamento degli uffici e dei

servizi e al sistema di misurazione e valutazione della performance, le seguenti tipologie di controllo:

- a. Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b. Controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi gestionali esterni;
- c. Controllo di gestione e strategico.

Art. 4 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. I pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 nel combinato disposto con l'art. 147-bis del TUEL e successive modifiche ed integrazioni sono apposti rispettivamente dal Responsabile di settore competente per materia e dal Responsabile del settore finanziario, secondo le regole organizzative adottate dall'Ente.
2. Nel caso in cui la delibera non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il Responsabile del settore finanziario ne rilascia specifica attestazione.
3. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è apposto dal Responsabile del settore finanziario o da chi legalmente lo sostituisce, su ogni atto d'impegno di spesa ai sensi degli artt. 147-bis, 153 co.5 del TUEL.
4. In caso di assunzione di impegno di spesa i suddetti Responsabili di settore hanno l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
5. Al Segretario generale spetta un controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, nei limiti previsti dall'art. 97 TUEL ed esclusivamente per le materie a contenuto tecnico giuridico o ordinamentale, anche secondo gli orientamenti consolidati della Corte dei Conti.
6. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
7. Gli eventuali pareri negativi devono essere adeguatamente evidenziati e motivati.

Art. 5 – NATURA DEI PARERI

1. I pareri costituiscono manifestazioni di giudizio da parte dei soggetti titolati nell'esercizio della funzione consultiva. Il parere dei Responsabili di settore è obbligatorio ma non vincolante e si pone come fase preparatoria concludendo l'istruttoria del provvedimento.
2. Il parere di regolarità tecnica definisce se l'atto corrisponda all'attività istruttoria compiuta, ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria, e se, nella sua composizione formale, sia conforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione dei singoli provvedimenti. Con l'espressione del suddetto parere, inoltre, il Responsabile si esprime, in relazione alle proprie competenze e profilo professionale, in ordine alla legittimità dell'atto.
3. Il parere di regolarità contabile è volto a garantire il rispetto dei principi e delle norme che regolano la contabilità degli enti locali, con particolare riferimento al principio di integrità del bilancio e alla verifica dell'esatta imputazione della spesa. Il parere include anche la valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa proposta.

Art. 6 – SOSTITUZIONI

1. Nel caso in cui il Responsabile del settore sia assente, il parere di regolarità tecnica, di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria sono espressi dai soggetti che esercitano funzioni sostitutive o vicarie ai sensi dell'art 20 del Regolamento di organizzazione sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o che sono specificamente individuati ai sensi del Regolamento di Contabilità.

Art. 7 – RESPONSABILITÀ

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2. Ove la Giunta o il Consiglio Comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Art. 8 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il Segretario generale, anche avvalendosi di personale dallo stesso segretario individuato, organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni ed altri atti amministrativi previsti dalla normativa adottate dai Responsabili dei settori e divenute esecutive. Il Segretario può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
2. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene effettuato con motivate tecniche di campionamento, preferibilmente di natura informatica e può essere estratto secondo una selezione casuale, di regola ogni sei mesi.
3. Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario generale, ai Responsabili dei settori interessati, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché all'organo di revisione e agli Organi di valutazione dei risultati dei dirigenti, come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente.
4. Il Segretario generale descrive in una breve relazione annuale le tipologie dei controlli effettuati ed i risultati ottenuti con l'utilizzo di informazioni aggregate.
5. I controlli di cui al presente articolo dovranno raccordarsi coerentemente anche con il Piano triennale di prevenzioni della corruzione.

Art. 9 – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI E SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

1. Il controllo sugli equilibri finanziari di cui all'art. 147-quinquies TUEL e successive modifiche e integrazioni è svolto dagli organi ed uffici ivi indicati ed è disciplinato dal regolamento di contabilità secondo quanto previsto dall'art. 147-quinquies sopra citato e dalle norme dell'ordinamento finanziario degli enti locali.
2. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del settore finanziario, sia in fase di approvazione dei documenti e programmazione, sia durante tutta la gestione. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione, il Responsabile del settore finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.

3. Il Responsabile del settore finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari a partire dalla data di approvazione del bilancio di previsione comunque almeno due volte l'anno, dopo quattro mesi dalla suddetta data e in concomitanza con la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del TUEL.
4. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art. 153 comma 6 TUEL e secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
5. Il Responsabile del settore finanziario segnala tempestivamente al Sindaco, all'Assessore al Bilancio e al Segretario generale il verificarsi presso gli organismi gestionali esterni di situazioni di disequilibrio.
6. Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzia il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il Responsabile del settore finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie disciplinate dall'articolo 153 comma 6 del TUEL.
7. Il Comune anche in ossequio del controllo analogo, verifica che gli organismi gestionali esterni rispettino le norme statali che impongono vincoli alle società partecipate, e agli altri organismi gestionali esterni.

Art. 10 – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

1. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. Il controllo strategico dovrà essere attivato a decorrere dal 2015 con modalità che saranno successivamente definite
3. Le funzioni di controllo di gestione sono affidate al Settore finanziario che opera a supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione, se nominato.
4. Il controllo di gestione è disciplinato dall'art. 147 lett. a) TUEL, nonché dai vigenti regolamenti di contabilità, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sul ciclo di gestione della performance.

Art. 11 - CONTROLLI SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE.

1. Il controllo sulle società partecipate mira a verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente nonché a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
2. Il controllo sulle società partecipate dovrà essere attivato a decorrere dal 2015 con modalità che saranno successivamente definite.

Art. 12 – CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI

1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati, di cui all'art. 11, è esteso anche ai servizi erogati direttamente dal Comune.

2. Il controllo di cui al comma precedente dovrà essere attivato a decorrere dal 2015 con modalità che saranno successivamente definite.

Art. 13 - MODIFICHE AI REGOLAMENTI VIGENTI

1. I vigenti regolamenti comunali, nelle parti incompatibili con il presente regolamento o con le disposizioni di legge sopravvenute immediatamente applicabili, s'intendono modificati di conseguenza anche con effetti di tacita abrogazione.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
3. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto.
4. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del Comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.

Art. 14 – NORME FINALI – COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, copia del presente regolamento, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura di Brescia e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia.
